



Sentenza n. 57 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Marco D'Alberti
decisione del 20 marzo 2024, deposito del 15 aprile 2024
comunicato stampa del 15 aprile 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ord. nn. 80 e 81 del 2023

parole chiave:

TRIBUTI – MINIERE – ATTIVITÀ ESTRATTIVA – TUTELA DELL'AMBIENTE

disposizioni impugnate:

- art. 17, [l. reg. Campania 11 agosto 2005, n. 15](#);
- art. 19, [l. reg. Campania 30 gennaio 2008, n. 1](#)

disposizione parametro:

- art. 3 [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale – non fondatezza

Il Tribunale civile di Napoli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della l. reg. Campania n. 15 del 2005 e dell'art. 19 della l. reg. Campania n. 1 del 2008, che prevedono, a carico delle imprese che svolgono attività estrattiva da cave, contributi finalizzati a compensare i danni legittimamente prodotti al bene ambiente.

Più nello specifico, l'art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005 stabilisce che tale contributo è destinato al **finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano, nonché al sostentamento di tutte le attività attinenti alla relativa gestione societaria.**

Secondo il rimettente, la disposizione violerebbe l'art. 3 Cost. per irragionevolezza intrinseca rispetto alla finalità indennitaria perseguita. Mancherebbe sia il collegamento funzionale tra il contributo e la compensazione del danno ambientale prodotto, sia il collegamento territoriale tra la zona ove è esercitata l'attività estrattiva e quella ove è localizzato l'aeroporto in questione.

La previsione normativa censurata, inoltre, risulterebbe discriminatoria nei confronti delle imprese che svolgono attività estrattiva, tenute a sopportare un costo aggiuntivo rispetto alle imprese dedite ad altre attività economiche.

La Corte ritiene che **la finalità ambientale** perseguita dai contributi in esame non vada identificata nel ripristino del territorio a seguito dei danni causati dall'attività estrattiva, ma

nel miglioramento complessivo che il territorio medesimo può ottenere da infrastrutture capaci di bilanciare le compromissioni subite.

In tale ottica, **il finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano non è irragionevole, in quanto in grado di apportare miglioramenti al territorio dell'intera Regione, generando esternalità positive ad ampio spettro.**

Non è, invece, conforme a canoni di ragionevolezza l'ulteriore previsione secondo cui il contributo è destinato anche al finanziamento delle attività di gestione societaria dell'aeroporto. Il sovvenzionamento della gestione societaria, infatti, è totalmente avulsa dalla logica indennitaria che giustifica il prelievo, in quanto essa costituisce una mera attività aziendale, svolta dalla società concessionaria dell'aeroporto, la quale deve assumersi in proprio il relativo rischio d'impresa.

Per tali ragioni, la Corte accoglie la questione di legittimità dell'art. 17, comma 2, della l. reg. Campania n. 15 del 2005 limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria».

Al contrario, non è fondata la questione relativa al profilo della disparità di trattamento tra le imprese operanti nel settore estrattivo e quelle impegnate in altre attività, in ragione della chiara disomogeneità delle situazioni messe a raffronto.

Quanto alla seconda disposizione censurata, l'art. 19 della l. reg. Campania n. 1 del 2008 **impone alle imprese del settore estrattivo un contributo destinato per il 50 per cento ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità» e per il restante 50 per cento a finanziare una serie di spese riferibili all'attività estrattiva.** Secondo il giudice *a quo*, la previsione normativa violerebbe l'art. 3 Cost., perché irragionevole e discriminatoria nella misura in cui il Fondo dovrebbe essere alimentato dalle imprese che si occupano della produzione di imballaggi e non anche da quelle impegnate nell'attività estrattiva.

La Corte dichiara la questione **non fondata**, affermando che **la normativa in questione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell'ambiente ampi, ma comunque meritevoli di considerazione, non risulta irragionevole né discriminatoria.**

Il Giudice delle leggi, peraltro, con specifico riguardo alla quota del contributo destinata a finanziare spese riferibili all'attività estrattiva, osserva come, diversamente da quanto prospettato dal rimettente, le attività di riferimento non risultano già sovvenzionate in base ad altre disposizioni regionali.

Domiziano Pierantoni